

Città di Vibo Valentia
(Provincia di Vibo Valentia)

Commissione Straordinaria di Liquidazione

nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
89900 - Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 91

OGGETTO : Istanza prot. gen. n. 9348 del 26/02/2014 (reg. int.O.S.L.n.407) prodotta dall'Avv. Domenico Colaci, con studio in Corso Umberto I, 156, Vibo Valentia. (reg. int.O.S.L.n.407) prodotta dall'Avv. Domenico Colaci, con studio in Corso Umberto I, 156, Vibo Valentia. Ammissione parziale alla massa passiva

L'anno duemilasedici, il giorno dieci, del mese di maggio, alle ore 10,00, nella sede municipale del Comune di Vibo Valentia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Vibo Valentia nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nelle persone dei signori:


		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott.ssa Carla Caruso	<i>componente</i>	X	
Dott. Andrea Casiglia	<i>componente</i>	X	
Dott. Domenico Piccione	<i>componente</i>	X	

per trattare l'argomento in oggetto.

Svolge le funzioni verbalizzanti il Vice Segretario Generale dott.ssa Adriana Teti.

La Commissione straordinaria di liquidazione

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. n. 9348 del 26/02/2014 (reg. int.O.S.L.n.407) prodotta dall'Avv. Domenico Colaci, con studio in Corso Umberto I, 156, Vibo Valentia, con la quale si chiede l' ammissione alla massa passiva di complessivi € 109.471,23 lordi, per crediti vantati per consulenza ed attività defensionale prestata sia al Comune di Vibo Valentia, che contro lo stesso, giusta n. 9 prospetti di parcelle e n. 1 fattura allegate in copia (prospetti parcelle relativi a: 1) fase cautelare del giudizio ante TAR di Catanzaro n. 1036/03 di € 12.386,97 lordi , 2) fase cautelare del giudizio ante TAR di Catanzaro n. 440/03 R.G., di € 23.324,78 lordi, 3) "consulenza e assistenza dirigente settore n.8", di € 7.971,56 lordi , 4) procedimento penale n. 1152/2005 a carico del Dirigente Silvana De Carolis con richiesta di € 3.187,08 lordi, 5) giudizio ante TAR di Catanzaro n. 558/1995 R.G. definito con sentenza del 23/03/2007, di € 11.087,59 lordi, 6) fase cautelare del giudizio ante TAR di Catanzaro n. 1187/2004 R.G. concluso con ordinanza n.613/2004, di € 16.463,78 lordi, 7) giudizio ante TAR di Catanzaro n. 906/2004 R.G., di € 17.636,86 lordi, 8) "onorari e spese" causa n. 207/2009 Consiglio di Stato, di € 6.033,60 lordi, riferito a spese di lite



liquidate con sentenza del 08.11.2011 del Consiglio di Stato, in vertenza promossa contro il Comune dai Sigg. Evalto Domenico e Ventrice Caterina, 9) giudizio ante TAR di Catanzaro n. 558/1996 R.G. contro Cooperativa Gardenia di € 6.465,56 lordi; inoltre: fattura n. 64/2012, di € 4.913,45 lordi, relativa a quota onorari causa C.d.S. R.G. n. 11527/2003 Comune di Vibo V. c/Frezza Teresa;

APPURATO:

- che all'istanza, fatta eccezione per quanto riguarda i crediti afferenti al prospetto "onorari e spese" relativo alla causa n. 207/2009 di fronte al Consiglio di Stato, per il quale occorre però prevedersi l'IVA al 22% anzichè al 21% riportato nel prospetto stesso, e alla fattura n. 64/2012, non è stata allegata documentazione idonea a dimostrare l'entità del credito vantato (in particolare si è riscontrata l'adozione da parte del legale del valore indeterminato "importante" in tutti i prospetti di parcella prodotti, senza alcuna considerazione e documentazione esplicita a supporto; con riferimento al prospetto di parcella relativo al procedimento penale n. 1152/2005 a carico del Dirigente Silvana De Carolis, non è risultato chiaro se si sia trattato di procedimento pendente presso tribunale collegiale, nel qual caso sarebbe stato calcolato un compenso superiore ai valori massimi del relativo scaglione; dubbi, infine, sono sorti, oltre che sulla tariffa, anche in ordine alla esigibilità del credito relativo alle competenze per il giudizio ante TAR di Catanzaro n. 558/1996 R.G. contro Cooperativa Gardenia, che dagli atti allegati appare ancora pendente);
- che con nota racc. a.r. prot. gen. n.41385 del 15/09/2015, questa Commissione, non ravvisando i presupposti per l'inserimento nella massa passiva dell'intero importo richiesto nell'istanza di cui all'oggetto, ha comunicato all'istante il motivato preavviso di parziale diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06, richiedendo integrazioni documentali e il visto di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia;
- che sono stati acquisiti riscontri, da parte dell'Avv. Domenico Colaci, ai nn. di protocollo del Comune 43776 del 29/09/2015 e 45006 del 07/10/2015;
- che, valutati i riscontri forniti, la C.S.L. ha verificato che la ulteriore documentazione prodotta non fa emergere elementi idonei a confermare con certezza il valore indeterminato "importante", sia sotto il profilo dell'importanza particolare degli oggetti e delle questioni trattate che sotto il profilo dei rilevanti risultati utili per il Comune e che l'istante, inoltre, nonostante la richiesta da parte della C.S.L., non ha fornito parcella munite del visto di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia;
- che, con riferimento al giudizio ante TAR di Catanzaro n. 558/1996 R.G. contro Cooperativa Gardenia, l'Avvocato ha prodotto decreto di perenzione del 21/03/2014, dal quale si evince che trattasi di causa definita e che la tariffa applicabile per la determinazione dei parametri professionali (unificanti, dal 2012, i diritti e onorari) è il D.M. n. 140/2012 (e non il D.M. 127/04), in vigore fino al 02/04/2014;
- che, conclusivamente, dalla documentazione acquisita, si può evincere solo la conferma del valore indeterminato "semplice" delle cause;
- che ai sensi dell'art. 254 co 2 D.Lgs 267/2000, l'istanza deve essere *"corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente"*;
- che, dunque, incombe alla parte istante dimostrare l'*an*, il *quantum* e l'esigibilità del credito vantato;
- che, conseguentemente, la C.S.L. non può che decidere tenendo conto della documentazione a disposizione, per valutare se esso è liquido, certo ed esigibile e, in ordine alla sua entità, ammettendolo nei limiti dell'accertata utilità conseguita dall'Ente;

CIO' PREMESSO,

RITENUTO, per quanto prima esposto, di potere ammettere il credito vantato con l'istanza in questione unicamente per gli importi effettivamente dimostrati;



DI DOVERE conseguentemente rideterminare l'importo degli onorari con l'applicazione dei minimi tariffari del valore indeterminato "semplice", che è il credito sicuramente spettante in base alla documentazione prodotta, ad eccezione del compenso professionale per il procedimento penale n. 1152/2005, per come segue:

- 1) fase cautelare del giudizio ante TAR di Catanzaro n. 1036/03.
Documentazione integrativa prodotta: ricorso introduttivo e delibera impugnata.
Rideterminazione onorari: studio controversia €105,87 – consultazioni col cliente €54,23 – ricerca documenti €28,41 – controricorso e memoria difensiva €142,03 – discussione in camera di consiglio €118,79 – indennità di trasferta €100,00 per un Totale di € 549,33. Pertanto: diritti €1.012,00 onorari € 549,33 a detrarre acconto corrispettivi di euro 774,68, spese forfetarie 10% € 78,67, per un Totale di € 902,53 oltre 4% Cpa per € 34,71 e Iva 22% per € 198,56 per un Totale lordo di € 1.101,08; a detrarre ancora ritenuta d'acconto 20% euro 173,56, (netto a pagare 927,52);
- 2) fase cautelare del giudizio ante TAR di Catanzaro n. 440/03 R.G..
Documentazione integrativa prodotta: copia due delibere e due memorie
Rideterminazione onorari: studio controversia €105,87 – consultazioni col cliente €54,23 – memorie difensive (4) €908,96 (227,24X4) – discussione in camera di consiglio (2) €237,58 (118,79X2) – indennità di trasferta (10) €200,00; per un Totale di € 1.506,64. Pertanto: diritti €1.983,00 onorari €1.506,64 a detrarre acconto corrispettivi di euro 774,69, spese imponibili euro 5,00, spese forfetarie 10% €271,50, per un Totale di € 3.111,10, oltre 4% Cpa per € 119,66, e Iva 22% per €684,44, per un Totale lordo di € 3.795,55; a detrarre ritenuta d'acconto 20% euro 598,29, (importo netto a pagare 3.197,26);
- 3) "consulenza e assistenza dirigente settore n.8".
Documentazione integrativa prodotta: copia n.3 pareri
Rideterminazione onorari: attribuendo, ai sensi dell'art. 5 "norme generali" materia stragiudiziale D.M. n. 585/1994, un valore di € 103.291,38 : pareri scritti (3) €1.146,54 (382,18X3) – posizione e archivio €10,33 – comunicazioni telefoniche e postali (8) €41,28 (5,16X8) – esame e studio pratica €529,37 – conferenze di trattazione (6) €154,92 , per un Totale di € 1.882,44. Pertanto: onorari €1.882,44, a detrarre acconto corrispettivi 1.264,27, spese imponibili euro 2,50, spese forfetarie 10% €61,82, per un Totale di € 709,80, oltre 4% Cpa per € 27,30, e Iva 22% per € 156,16, per un Totale lordo di € 865,95; a detrarre ritenuta ritenuta d'acconto 20% euro 136,50, (importo netto a pagare euro 729,45);
- 4) procedimento penale n. 1152/2005 a carico del Dirigente Silvana De Carolis.
Documentazione integrativa prodotta: nota della Dirigente AA.GG. prot. n. 30390 del 19/06/2012 indirizzata all'INA per domandare il rimborso della somma di € 3.187,08 richiesta dall'Avvocato istante.
Rideterminazione onorari: il "riconoscimento" della parcella da parte del Comune che potrebbe ritenersi implicito nel recepimento della stessa senza contestazioni da parte della Dirigente AA.GG. che l'ha trasmessa all'INA per richiedere il rimborso (che non risulta sia stata effettuato) non può giungere fino al punto di riconoscere dovuta una somma superiore ai massimi previsti dalla tariffa e dunque al di fuori di norme di legge; né le spese legali sono state stabilite dalle parti con convenzione. Pertanto, si richiama la riliquidazione fatta nella comunicazione di questa C.S.L. ai sensi dell'art.10 bis l.n. 241/90 alla parte istante, con l'indicazione degli onorari, nei valori massimi, in un importo di € 1.776,00, ai quali andranno aggiunti € 222,00 per spese forfetarie 12,5%, oltre 4% Cpa per €222,00, e IVA 22% per €79,92, per un Totale lordo ammissibile di € 2.535,06; a detrarre ritenuta d'acconto 20% di € 399,60 (importo dovuto al netto R.A.: 2,135,46);
- 5) giudizio ante TAR di Catanzaro n. 558/1995 R.G. definito con sentenza del 23/03/2007.
Documentazione integrativa prodotta: copia delibera, copia nota sindaco, copia controricorso



Rideterminazione onorari: studio controversia €265,00 – consultazioni col cliente €135,00 – ricerca documenti €70,00 - memoria di costituzione €360,00 – discussione in pubblica udienza €295,00; per un Totale di € 1.125,00. Pertanto: diritti €1.144,00 onorari €1.125,00 a detrarre acconti corrisposti euro 516,46, spese imponibili 2,50, spese forfetarie 12,5% €175,25, per un Totale di € 1.930,29, oltre 4% Cpa per € 77,21 e Iva 22% per € 441,65 per un Totale lordo di €2.449,16, a detrarre ritenuta d'acconto 20% euro 386,06, (importo netto a pagare euro 2063,10);

6) fase cautelare del giudizio ante TAR di Catanzaro n. 1187/2004 R.G. concluso con ordinanza n.613/2004.

Documentazione integrativa prodotta: copia contratto, copia ricorso, copia costituzione controparte, copia memoria.

Rideterminazione onorari: studio controversia €265,00 – consultazioni col cliente €135,00 – ricerca documenti €70,00 - redazione ricorso €360,00 – istanza di sospensione €70,00 – memoria difensiva €360,00 - discussione in camera di consiglio €295,00 ; per un Totale di € 1.555,00. Pertanto: diritti 1.093,00 onorari 1.555,00, a detrarre acconto corrisposto euro 775,00, spese imponibili 2,50 spese forfetarie 12,5% €184,13, per un Totale di € 1.659,63, oltre 4% Cpa per € 66,39 e Iva 22% per € 379,72. per un Totale lordo di € 2,105,73, a detrarre ritenuta d'acconto 20% euro 331,93 (importo netto a pagare euro 331,93);

7) giudizio ante TAR di Catanzaro n. 906/2004 R.G.

Documentazione integrativa prodotta: copia contratto, copia ricorso, copia memoria difensiva, copia due note.

Rideterminazione onorari: : studio controversia €265,00 – consultazioni col cliente €135,00 – redazione ricorso €360,00 – istanza di sospensione €70,00 – memoria difensiva €360,00 - discussione in camera di consiglio €295,00 – discussione in pubblica udienza €295,00; per un Totale di € 1.780,00. Pertanto: diritti €963,00 onorari €1.780,00 a detrarre acconto corrisposto euro 775,00, spese forfetarie 12,5% €246,00, spese imponibili 2,50 per un Totale di € 2.216,30 oltre 4% Cpa per € 88,66 e Iva 22% per € 507,14 per un Totale lordo di € 2,812,30; a detrarre: a detrarre ritenuta d'acconto 20% euro 443,20 (importo netto a pagare 2.369,00);

8) "onorari e spese" causa n. 207/2009 Consiglio di Stato, riferito a spese di lite liquidate con sentenza del 08.11.2011 del Consiglio di Stato in una causa promossa contro il Comune dai Sigg. Evalto Domenico e Ventrice Caterina.

Rideterminazione IVA dal 21% al 22%, per una differenza in aumento di € 78,21.

Importo determinato al lordo della r.a. € 5.075,20 a detrarre ritenuta d'acconto 20% euro 800,00 (importo netto a pagare 4.275,20);

9) giudizio ante TAR di Catanzaro n. 558/1996 R.G. contro Cooperativa Gardenia.

Documentazione integrativa prodotta: copia ricorso Coop. Gardenia, copia ingiunzione impugnata, copia indice costituzione Comune, decreto di perenzione. Da tale documentazione la causa sembra essersi articolata nelle sole fasi di "studio" e "introduttiva".

Rideterminazione onorari: applicazione D.M. 140/2012-minimi tariffari del valore indeterminato. Fase di studio: € 660,00, fase introduttiva: € 360,00 per un totale di € 1.020,00 oltre 4% Cpa €40,80, IVA 22% €.233,38 per complessivi € 1294,18 a detrarre r.a. per euro 204,00 (importo dovuto al netto R.A.: 1.090,18);

10) fattura n. 64/2012 di € 4.913,45 lordi comprensiva di cpa euro 156,18, iva 21% 852,75. a detrarre r.a. 780,90, (importo al netto della r.a. euro 4,132,55).

Nulla da osservare da parte dell'istante. Si conferma l'importo richiesto;

DATO ATTO che l'importo complessivamente ammissibile ascende pertanto ad € 22.734,14 al netto di r.a. di euro 4.254,14, e dunque ad un importo lordo di euro 26.988,26, a fronte di € 109.471,23 lordi complessivamente richiesti nell'istanza;



RITENUTO pertanto di confermare la ammissione parziale alla massa passiva dei crediti di cui all'istanza in questione;

RICHIAMATI gli estremi dell'istanza e dell'esito dell'istruttoria come esposti nella seguente tabella:

Reg. gen.	Reg. Int. OSL	Denominazione	Causale	Importo richiesto	Importo lordo non ammesso	Importo lordo ammesso
n. 9348 del 26/02/2014	n.407	Avv. Domenico Colaci, con studio in Corso Umberto I, 156, Vibo Valentia	crediti vantati per attività defensionale e consulenza prestate sia al Comune di Vibo Valentia, che contro lo stesso	€ 109.471,23	€ 82.482,97	€ 26.988,26

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1) DI AMMETTERE PARZIALMENTE l'istanza in oggetto prot. gen. n. 9348 del 26/02/2014 (reg. int.O.S.L.n.407) prodotta dall'Avv. Domenico Colaci, con studio in Corso Umberto I, 156, Vibo Valentia alla massa passiva dell'Ente per complessive euro 26.988,26 a fronte di € 109.471,23 richiesti, per le motivazioni esplicitate in narrativa, che qui si richiamano;

2) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR 378/93 all'istante Avv. Domenico Colaci, all'indirizzo del suo studio prima indicato;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 24/08/1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, a cura del personale di supporto del personale alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione

F.to Il Presidente-dott.ssa Carla Caruso

F.to Il Commissario-dott.Andrea Casiglia

F.to Il Commissario-dott. Domenico Piccione

F.to Il Vice Segretario Generale
dott.ssa Adriana Teti

